

CASO 24 – Discusso nel GdL SGA del 15/01/2008

Volevo portare all'attenzione del Gruppo di Lavoro il fatto che alcuni Comandi Provinciali dei VVF (es. Milano) riportano, nel documento di "Riscontro ed assegnazione della pratica" (ad esempio di richiesta parere di conformità, richiesta CPI) la seguente frase:

"La pratica verrà evasa nei tempi stabiliti dal DPR 37/98. Eventuali ritardi nella conclusione del procedimento sono da attribuirsi al rapporto tra il numero di richieste dell'Utenza ed il numero di funzionari attualmente in servizio al Comando e quindi non devono essere considerati come "silenzio rifiuto". Di conseguenza si è creata una sostanziale incongruenza rispetto al RT 09, nel quale si specifica che (par. 6.1):

"per le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 37/98 dopo 45 giorni dalla presentazione dell'esame del progetto senza approvazione esplicita da parte dei VVF, la domanda deve intendersi respinta e deve pertanto essere ripresentata".

Mi chiedo quindi come debba comportarsi un valutatore di fronte ad una situazione di richiesta CPI presentata ai VVF con una simile risposta.

RISPOSTA CASO 24

Il caso si propone evidentemente per un'azienda già in possesso di CPI e ne sta chiedendo modifica o estensione; infatti, se così non fosse, con la sola approvazione del progetto da parte dei VVF, la certificazione non potrebbe comunque essere rilasciata.

Nel caso dunque si stia parlando di una estensione o modifica, si deve richiedere all'azienda che non metta in esercizio le attività per le quali richiede modifica/estensione prima di avere completato la messa a norma e di aver fatto la denuncia inizio attività (DPR 37/98) o di aver avuto il CPI, in analogia a quanto necessario per i nuovi scarichi o le nuove emissioni.

Si concorda sul fatto che, ove il Comando competente dei VVF affermi che il superamento del limite dei 45 giorni non comporta diniego automatico, tale fatto debba essere preso per vero, solo quando esplicitamente scritto dal Comando VVF competente, in deroga a quanto scritto nel RT09 paragrafo 6.1: pertanto l'azienda non sarebbe costretta a ripresentare un nuovo progetto rimanendo in attesa, sempre inviando ragionevoli solleciti, dell'approvazione del primo progetto presentato.

CASO 25 – Discusso nel GdL SGA del 15/01/2008

Validità di un certificato nel caso della compravendita di un sito. La cosa ha valenza legislativa, nel caso che l'azienda sia in possesso di un'AIA. In questi casi l'iter di certificazione parte da 0 o si continua nel precedente triennio?

RISPOSTA CASO 25

In linea generale, quando cambia la ragione sociale del soggetto titolare del certificato, il certificato va riemesso.

Viene predisposto un documento guida per omogeneizzare i comportamenti degli ispettori SINCERT e degli OdC.

CASO 26– Discusso nel GdL SGA del 15/01/2008

Vorrei chiedere se l'attività di bonifica siti inquinati, ad oggi allocata nel settore EA 28, si inquadra meglio nel settore EA 39 soprattutto in relazione alle competenze necessarie al gruppo di verifica ed ai comitati tecnici di delibera.

RISPOSTA CASO 26

Nel certificato possono essere riportati i riferimenti anche a più settori EA.

La questione rilevante riguarda quindi le competenze necessarie per una corretta conduzione della visita ispettiva: si conferma che la competenza su EA28 rimane necessaria; si sottolinea poi che è di norma

necessario prevedere anche una o più competenze integrative che potranno essere relative al settore EA39 o EA24, e/o a maggiori e più approfondite competenze in materia di impatti ambientali, contaminazione del suolo, procedimenti di bonifica, e/o a più specifiche competenze in ambito chimico o chimico-ambientale.

Per l'adozione di comportamenti corretti nei casi in cui il CAB non sia accreditato in tutti i settori EA che dovrebbero essere indicati nel certificato – da definire di volta in volta – si veda anche la risposta al quesito 29.

CASO 27 – Discusso nel GdL SGA del 15/01/2008

Il quesito riguarda i “confini” di un SGA, o meglio il punto fino a cui si considera estesa la responsabilità di un'organizzazione certificata ISO 14001.

In molti casi, un'azienda (certificata) è inserita in una catena di fornitura complessa, e alcuni dei processi rilevanti per la realizzazione dei suoi prodotti sono esterni, realizzati quindi in altri siti (non oggetto di certificazione).

Ora, la norma lascia all'organizzazione “la libertà e la flessibilità di definire i propri confini” (appendice A della 14001:2004), pur con certi limiti. Sebbene ciò renda la certificazione “site specific”, è anche vero che il requisito relativo agli “aspetti ambientali indiretti” dovrebbe portare l'organizzazione a estendere l'area della sua responsabilità al di là dei confini delle proprie unità produttive, e a risalire quindi ai processi “esterni”, tanto più se essi sono sotto il controllo dello stesso gruppo o della stessa proprietà dell'organizzazione certificata (e quindi se hanno aspetti su cui in linea teorica l'organizzazione ha capacità di influenza).

In questo caso ultimo, è necessario che gli aspetti ambientali di queste unità “esterne” siano necessariamente gestiti e quindi inclusi nel SGA? E se ciò fosse vero, non si andrebbe molto oltre il dettato normativo, con il rischio di avere comportamenti disomogenei fra situazioni simili? (Il requisito ad es. non si applicherebbe nel caso che l'unità produttiva esterna non sia strettamente legata da un vincolo di proprietà all'unità certificata).

RISPOSTA CASO 27

Per prima cosa va ribadito che è inaccettabile che un'attività (es.: produzione, verniciatura) sia inclusa nello scopo se non è stata adeguatamente verificata.

Viceversa, se durante la VI l'attività (es.: produzione, verniciatura) è stata effettivamente verificata nel sito cui il certificato fa riferimento, l'attività (es.: produzione, verniciatura) può essere inserita nello scopo del certificato anche se la stessa attività viene svolta anche in altri siti, anche se all'estero.

Deve essere inserita nello scopo l'attività effettivamente verificata: ad esempio, se la produzione è di scala “prototipale”, deve essere indicato nello scopo “produzione a scala prototipale”.

Se l'organizzazione controlla o influenza attività in altri siti – attività che non svolge nel/i sito/i oggetto del proprio certificato - il SGA dell'organizzazione deve trattare tali attività come “aspetti indiretti”: deve identificarli, valutarli e, se significativi, definire le azioni che intende adottare per applicare la propria politica ambientale influenzando in senso positivo per l'ambiente le attività, che restano di responsabilità di terzi.

Si raccomanda di non inserire negli scopi dei certificati attività che l'organizzazione affida all'esterno, anche in outsourcing, e che non sono svolte nel sito oggetto del certificato; ciò anche se l'attività si svolge “sotto il controllo” dell'organizzazione.

CASO 28 – Discusso nel GdL SGA del 15/01/2008

La questione riguarda gli anni di esperienza tecnica richiesta per la qualifica nel macrosettore per lo schema ambientale: che in RT09 rev.3 (ma anche nelle revisioni precedenti) è di 2 anni, mentre in RG 01 rev. 2 è di 3 anni generica per tutti gli schemi.

RISPOSTA CASO 28

Va fatto riferimento ai 2 anni indicati nel RT09 in quanto il punto 7.3.3 comma b) della ISO 19011 cui il RG01 fa riferimento al capitolo 4.2.2 è applicabile ai soli SGQ.

CASO 29 – Discusso nel GdL SGA del 15/01/2008

Se un OdC è accreditato su uno solo dei due settori, deve emettere due certificati di cui uno solo accreditato?

RISPOSTA CASO 29

L'emissione di due certificati di cui uno solo sotto accreditamento è una scelta corretta. In alternativa può essere emesso un solo certificato ma in questo caso è necessario evidenziare chiaramente nel certificato stesso i processi / attività rientranti nello scopo ma non coperti da accreditamento.

CASO 30 – Discusso nel GdL SGA del 15/01/2008

Un Comune non ha ancora effettuato la zonizzazione acustica del territorio ai sensi della Legge 447/95. Pertanto si applicano i limiti di "immissione" previsti dall'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 01/03/91, che, per la zona oggetto del caso in esame, sono quelli applicabili a "tutto il territorio nazionale": 70 dB (A) diurno e 60 dB (A) notturno.

Gli impianti dell'Organizzazione sono a ciclo produttivo continuo; pertanto, fermo restando l'obbligo dei limiti di zona, l'impianto è soggetto al rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i valori assoluti di immissione (art. 2 ed art. 3 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996).

L'organizzazione ha effettuato il rilievo fonometrico dell'impianto diurno e i risultati di tale rilievo dimostrano la conformità al limite sia diurno che notturno, di seguito si riportano i valori assoluti di immissione rilevati:

postazione 1: 54,3 dB (A)

postazione 2: 56,2 dB (A)

I valori assoluti di immissione sono stati rispettati, quindi non è necessario rispettare il criterio differenziale. Il GVI ha ritenuto sufficiente l'evidenza ottenuta tramite questi dati rilevati nel periodo diurno affiancati da una stima del rumore esterno notturno con una simulazione anziché tramite verifica strumentale; le valutazioni sono state eseguite da un Tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 comma 6 della Legge 447/95.

RISPOSTA CASO 30

In linea generale, può essere corretto affermare che si può ritenere rispettato il limite notturno se il valore del livello sonoro misurato di giorno è inferiore ai limiti notturni. Devono ovviamente essere verificati tutti gli aspetti tecnici collegati, tra i quali si citano, in via non esaustiva, la verifica che si tratti effettivamente di un'attività a ciclo continuo "esistente" (art. 3 comma 1 del DM 11/12/2006), che non vi siano in attività di notte sorgenti sonore inattive di giorno e che siano state eseguite tutte le altre misure previste dalla legge (es. sui valori di emissione).

CASO 31 – Discusso nel GdL SGA del 19/01/2009

Espongo il dubbio in merito all'applicazione del documento relativo al settore 28 nella 14001 ("Peculiarità relative ai cantieri e siti mobili, con particolare riferimento al settore EA 28").

Il documento in oggetto richiede che nella verifica iniziale debba essere verificato (sul campo o per via documentale) almeno un cantiere per ciascuna categoria OG ed OS.

Devo ora certificare secondo ISO 14001 un'azienda, già certificata con noi secondo ISO 9001 per il seguente campo di applicazione :

*Progettazione, ristrutturazione e manutenzione di: edifici civili; OG1,
opere complementari e accessorie alla rete ferroviaria; OG3
opere di scavo, ripristino e modifiche di volumi di terra; OS1
opere strutturali speciali OS21*

Per confermare lo stesso campo di applicazione seguendo le regole sopra descritte dovrei verificare in campo tutte le attività (al limite una a livello documentale) . Date le dimensioni dell'azienda ed il modo di lavorare che ha, penso sia difficile riuscire a vedere più di 2 cantieri (e pertanto attività) tra lo stage 1 e 2. A questo punto non so come comportarmi per quelle attività che loro eseguono, ma che non riuscirò a vedere in campo: le devo inserire come attività escluse e richiedere un follow up non appena avviano un nuovo cantiere?

RISPOSTA CASO 31

L'indicazione fondamentale delle norme per l'accREDITAMENTO di cui è necessario tenere conto è che non può essere inserita nello scopo di certificazione un'attività che non sia stata oggetto di verifica.

Si conferma quindi l'indicazione contenuta nel documento guida citato nel quesito secondo cui, per inserire una OG/OS – con riferimento esplicito all'attività verificata – nello scopo del certificato ISO 14001, è necessario averla verificata prima sul campo o – nelle note condizioni di eccezionalità – per via documentale. Si ricorda che è ammessa la possibilità di verificare più attività, OG e/o OS in un solo cantiere.

Non si ritiene necessario esplicitare nello scopo di certificazione l'esclusione delle attività non verificate in quanto non si tratta di parzializzazione di singoli siti (cantieri).

CASO 32 - Discusso nel GdL SGA del 19/01/2009

Il caso è relativo ad imprese soggette a CPI che ricadono nei casi consentiti dall'RT-09 (ossia con parere favorevole dei VVF e inizio lavori con programma).

Sono praticamente certa che nei gruppi di lavoro passati si era chiarito che nei casi suddetti l'OdC avrebbe dovuto emettere una NC minore da eventualmente reiterare nelle sorveglianze in modo da tenere monitorato lo stato di avanzamento del programma lavori.

In pratica si era cercato di chiarire come interpretare la frase dell'RT-09 pag. 21 circa il monitoraggio nel tempo del comportamento nei riguardi della pratica antincendio.

Siccome mi trovo nella condizione di dover chiarire sia ai valutatori che ai clienti del perchè prima inserivamo l'informazione del Rapporto di audit con richiesta di audit a sei mesi ed ora invece dovremmo emettere una NC, volevo sapere dove posso trovare scritta questa interpretazione. Sull'RT-09 non c'è, quindi probabilmente è su qualche verbale del GdL o qualche altro documento del GdL ma non riesco a ricordare quale.

RISPOSTA CASO 32

Il chiarimento è stato effettivamente condiviso e adottato nel gruppo di lavoro, ma con riferimento limitato alla Pubblica Amministrazione (capitolo 12 del RT09 rev.3). In particolare il ragionamento è stato condotto e tradotto in requisito con riferimento al caso che di norma si presenta nella sola PA, ovvero il caso in cui sia adottato un programma di progressivo adeguamento verso la completa conformità legislativa dell'intero patrimonio. Dunque, quando una PA non sia in grado di dimostrare la totale conformità dell'intero patrimonio, esibisca un programma di adeguamento conforme ai requisiti e vi siano tutte le condizioni espresse nel RT09 per accettare tale programma, l'OdC è autorizzato ad ammettere alla certificazione la PA, ma deve tenere monitorato l'avanzamento del programma aprendo comunque una NC.

Questo requisito ha l'obiettivo di evitare che il programma di adeguamento non sia opportunamente monitorato nel tempo dall'OdC e attuato dalla PA.

Per le altre organizzazioni, le quali di norma gestiscono una sola pratica antincendio per quanto complessa, il requisito sostanziale è il medesimo: è necessario tenere monitorata la situazione tramite l'operato dei GVI in modo da evitare che l'organizzazione presenti in fase di certificazione un programma per l'ottenimento del suo "CPI" con lavori avviati ma negli anni successivi non prosegua nel programma con la dovuta tempestività e continuità.

E' comunque libertà di ogni OdC scegliere le modalità operative con cui esercitare il monitoraggio. L'apertura di NC è un buono strumento di controllo (mutuando il requisito dal caso delle PA), così come riportare il riferimento nel rapporto di visita programmando adeguate verifiche – straordinarie o meno - di follow-up.

CASO 33 - Discusso nel GdL SGA del 19/01/2009

Si fa riferimento ai requisiti del RT09 in merito alle competenze dei GVI.

“Oltre alle competenze che deve possedere ciascun membro del GVI, il GVI nel suo complesso deve soddisfare quanto riportato nella seguente tabella 2.

Fermo restando il valore aggiunto che un esperto di settore (o legislativo) può conferire ad un audit di SGA, le giornate uomo degli esperti tecnici non qualificati come auditor (anche per il fatto che non possono operare indipendentemente) non possono essere conteggiate per raggiungere il valore minimo tabellare dell'allegato 1 della guida IAF GD6.

Tabella 2: requisiti relativi al GVI

Area di competenza	Requisiti
a) Conduzione del team e gestione dei processi di audit	1 membro qualificato come RGVI di SGA
b) Conoscenza dei requisiti legislativi in campo ambientale	Almeno un componente del GVI deve documentare almeno 2 anni di lavoro in campo specificatamente ambientale (7) con coinvolgimento diretto in attività che prevedano l'applicazione e la verifica di requisiti legislativi ambientali.
c) Conoscenze tecniche e degli aspetti e impatti ambientali	Almeno un componente del GVI deve documentare almeno 2 anni di lavoro in campo tecnico - ambientale nel macrosettore oppure 5 VI di SGA complete nel macrosettore.

Nel caso si abbia una VI di SGA completa nel macrosettore x con un GVI costituito da valutatore Bianchi, RGVI qualificato nel macrosettore x e dal valutatore Rossi, RGVI nel macrosettore y, si chiede se sia possibile identificare Bianchi come RGVI – essendo dotato di tutti i requisiti personali previsti – e Rossi come AVI. Inoltre si chiede se sia possibile conteggiare questa visita al fine di qualificare Rossi nel macrosettore x.

RISPOSTA CASO 33

Si, è possibile configurare il GVI come descritto, nel caso Rossi sia qualificato nel settore y per lo stesso schema (SGA) ed abbia quindi i requisiti soggettivi della tabella 1 del capitolo 3 del RT09 rev.3 relativi ai singoli valutatori.

In questo caso è anche possibile conteggiare questa visita al fine di qualificare Rossi nel macrosettore x. Si raccomanda agli OdC in questo caso di prevedere forme di affiancamento, in particolare per gli aspetti tecnici della visita ispettiva (ad esempio applicazione dei punti 4.3, 4.4.6, 4.5.1 della norma ISO 14001 da parte dell'organizzazione), in modo da favorire la sostanziale acquisizione delle competenze tecniche di settore da parte dell'ispettore "Rossi".

CASO 34 – Regolamento REACH - Discusso nel GdL SGA del 19/01/2009

1. Mi sono pervenute in questi giorni richieste di chiarimenti da parte di alcune Organizzazioni clienti sull'argomento in oggetto, in relazione al quale sono apparse alcune indicazioni sull'ultima newsletter del Ns. OdC del 03.10.08, riportate di seguito.

“Novità in materia di REACH

Con decreto legislativo 28 luglio 2008, n. 145, in attuazione della direttiva 2006/121/CE, sono state modificate le disposizioni riguardanti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose contenute nella direttiva 67/548/CEE, per adattare al regolamento REACH.

Nell'Allegato I al D.Lgs. n. 145/2008, sono riportati i nuovi requisiti per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.”

Alcuni siti internet forniscono qualche chiarimento, tuttavia vorrei comprendere, nello specifico, quali possano essere le problematiche per una organizzazione che, ad esempio, svolge la seguente attività:

- produce componenti per mobili (ante, frontali cassetto) in truciolare o mdf rivestito con laminati o con piallacci di legno, bordate con gli stessi materiali o con alluminio; in alternativa con superfici e bordi verniciati o laccati con vernici poliesteri o poliuretaniche;
- la verniciatura viene eseguita prevalentemente all'interno ma può essere affidata anche in outsourcing;
- vende i prodotti, che sono realizzati secondo specifiche parziali del cliente (l'organizzazione esegue la progettazione del prodotto, almeno per quanto attiene la scelta dei materiali ed il processo produttivo), in Italia, in Europa ed anche in altri paesi extra europei, inclusi gli Stati Uniti;
- è certificata ISO 9001:2000.

Sembra che all'Organizzazione debba preregistrare tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008 eventuali sostanze chimiche importate (o utilizzate nel caso di sostanze prodotte in Italia?) presso l'ECHA ed utilizzare le misure di sicurezza prescritte dalla schede informative dei fornitori (ed effettuare essa stessa la valutazione chimica di sicurezza). E' possibile fare chiarezza su tali argomenti?

1. *Quale attinenza c'è con la certificazione LEED americana?*
2. *E, infine, cosa compete all'auditor in sede di verifica?*
3. *In merito all'entrata in vigore del Reach, ci saranno degli obblighi di controllo relativi agli schemi di gestione di sistema qualità ISO 9001 ed ambientale ISO 14001 e legati a quali requisiti?*

RISPOSTA CASO 34

La risposta al quesito n.1 non è di nostra competenza.

Per quanto riguarda i quesiti 2 e 3 si ritiene che il rispetto del REACH da parte delle organizzazioni che richiedono la certificazione ISO 14001 sia uno dei tanti aspetti che i GVI degli OdC devono verificare, ovviamente richiedendo per prima cosa all'organizzazione di avere verificato l'applicabilità o meno della norma alle proprie attività. Come di consueto, si dovrà verificare la capacità del sistema di gestione dell'organizzazione di tenere sotto controllo il rispetto dei requisiti di legge, di attuare un appropriato monitoraggio (punti 4.3.2 e 4.5.2 della norma) e di porre in essere adeguati dispositivi di controllo operativo.

Si raccomanda di fornire indirizzi ai GVI sulle verifiche da condurre in relazione all'applicazione del regolamento REACH anche nelle linee guida di settore, ove appropriato.

CASO 35 – Servizi raccolta rifiuti - Discusso nel GdL SGA del 19/01/2009

Consideriamo un'organizzazione che e' costituita da:

Sito 1. Sede Legale e operativa con mezzi per il servizio di raccolta di rifiuti non pericolosi presso aziende, ecocentri e trasferimento di RSU e RSA (trasporto in conto terzi) con impianto di selezione.

Sito 2. Discarica (certificato ISO 9001 e 14001): in gestione post-chiusura

Sito 3. Sede operativa: deposito mezzi per servizio raccolta rifiuti porta a porta locale

Sito 4. Sede operativa: deposito mezzi per servizio raccolta rifiuti porta a porta locale e attivita' di selezione

Domanda: i siti 3 e 4, dedicati al servizio di raccolta porta a porta e selezione sono certificabili in modo indipendente dalle attività operative svolte nel sito 1 (escludendo cioè il servizio di raccolta svolto con mezzi diversi dal sito 2 e 3), includendo naturalmente le attività di Management svolte presso il sito 1?

RISPOSTA CASO 35

Occorre premettere che – come di consueto – è impossibile rispondere al caso specifico senza adeguata conoscenza di tutti gli aspetti pertinenti e che la risposta a questo quesito rientra più propriamente nelle competenze di UNI.

Tutto ciò premesso, non si individua nelle norme per l'accREDITamento, nella norma UNI EN ISO 14001:04 né nel documento "Risposta UNI al quesito Sincert sulla UNI EN ISO 14001 - approvato dal gruppo di lavoro GL1 "Sistemi di gestione ambientale" nella riunione del 28/03/06 e ratificato dalla Commissione Tecnica UNI "Ambiente" nella riunione del 15/06/06" elementi sufficienti ad escludere la possibilità di rilasciare la certificazione con le modalità descritte, ovvero all'organizzazione nel suo complesso, con riferimento esclusivo ai soli siti rientranti nello scopo e includendo, nello scopo, negli audit interni e nelle verifiche ispettive, – come correttamente indicato – le attività di management.

Si ricorda inoltre, per adottare scelte corrette nei diversi casi, di tenere presenti le indicazioni di dettaglio contenute nel citato documento UNI, ricordando tuttavia che il quesito SINCERT faceva riferimento esplicito ad attività condotte in un unico sito.

Infine si osserva che, nel caso specifico, qualora il sito 1 venisse citato nel certificato, ma le attività operative fossero escluse, dovrebbe essere posta la massima attenzione perché risulti chiaro inequivocabilmente quali siano le attività svolte nel sito 1 che rientrano nello scopo del SGA certificato e quali quelle che non rientrano.

Si raccomanda sempre di prestare attenzione in ogni caso all'esclusione di casi di "cherry picking" e di gestire – nei programmi di audit e negli scopi dei certificati - in modo comunque corretto tutti i casi di commistione di attività tra siti diversi.

CASO 36 – Gestione rifiuti - Discusso nel GdL SGA del 19/01/2009

Il quesito riguarda l'eventuale esigenza di estensione di uno scopo di certificazione ISO 14001 di un nostro cliente (organizzazione 1) che opera nell'ambito della gestione rifiuti.

Lo scopo attuale di certificazione comprende tra l'altro: STOCCAGGIO, RICONDIZIONAMENTO E TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI ANCHE PERICOLOSI.

L'azienda esercita l'attività di cui sopra presso un impianto ubicato nel Veneto in possesso di Autorizzazione integrata ambientale provvisoria in corso di validità e regolarmente sottoposto a verifica durante gli audit ISO 14001.

Recentemente l'azienda ha ottenuto Autorizzazione integrata ambientale provvisoria per una discarica per rifiuti non pericolosi sempre ubicata nel Veneto; tale discarica ("Discarica") è funzionale allo smaltimento, nella stessa, dei rifiuti risultanti dai processi di smaltimento gestiti presso l'impianto già certificato ("Impianto").

Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione l'azienda ha affidato la gestione della discarica ad un soggetto terzo (in possesso di regolare iscrizione albo gestori ambientali cat. 6F e certificato ISO 14001 per la gestione di altri impianti di discarica con altro ente di certificazione – "organizzazione 2") il quale si è assunto di fatto e di diritto tutti gli oneri inerenti la gestione (compresi il piano di gestione operativa ed il piano di sorveglianza e controllo); l'organizzazione 1 ha provveduto a comunicare alla Regione Veneto il cambio di gestore secondo le modalità e previsioni dell'art. 10 c. 4 del d.lgs. 59/2005.

Di primo acchito esporrei al cliente l'esigenza di non effettuare un'estensione tecnica e geografica dello scopo di certificazione in quanto trovo difficoltà nel rispondere alle seguenti domande:

- cosa viene sottoposto a certificazione dal momento in cui tutte le attività di controllo operativo, di sorveglianza, di gestione delle emergenze, gestione del personale, non conformità, ecc. sono affidate ad un soggetto terzo che de iure e de facto ne risponde anche legalmente (si tenga conto che le polizze fideiussorie sono state stipulate dal gestore e non dal titolare dell'autorizzazione)?*
- come può estendersi il sistema di gestione ambientale dell'azienda all'attività di esercizio di impianto di discarica quando nella gestione dello stesso impianto opera il sistema di gestione ambientale del gestore?*
- in che termini svolgo la mia attività di audit; mi limito a verificare il controllo esercitato dal titolare dell'autorizzazione sul gestore (ad es. esiti di audit interni, contenuti di relazioni tecniche periodiche trasmesse dal gestore al titolare dell'autorizzazione) o devo estendere la mia verifica in campo sull'impianto di discarica entrando eventualmente nel merito di quanto svolge il gestore (e quindi con un potenziale conflitto con il punto di vista dell'altro ente di certificazione)?*
- come posso riformulare lo scopo di certificazione? potrebbe essere ad es. STOCCAGGIO, RICONDIZIONAMENTO E TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI ANCHE PERICOLOSI. SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (non posso certificare la GESTIONE DI IMPIANTO DI DISCARICA in quanto affidata a terzi eventualmente ESERCIZIO DI IMPIANTO DI DISCARICA)?*

RISPOSTA CASO 36

Se è vero, come si condivide, che non sia possibile – salvo particolarissime condizioni – certificare le attività condotte presso la “discarica” come attività dell’organizzazione 1 - non si ravvede la necessità di proporre l’estensione dello scopo.

L’inserimento nello scopo di una dicitura simile a “indirizzo e controllo della gestione affidata a terzi “ potrebbe essere accettabile se l’indirizzo ed il controllo sono l’attività effettivamente svolta dall’organizzazione 1, se sono attuati e verificati dall’OdC.

In generale si conferma la necessità di inserire nello scopo del certificato solo le attività effettivamente verificate.

Sempre in termini generali, se un sito viene inserito nello scopo esplicitamente, deve essere visitato in sede di audit o comunque inserito nel programma triennale di audit.

CASO 37 – Discusso nel GdL SGA del 8/05/2009

L’Organizzazione “UNO” Srl è stata da noi certificata ISO14001 con il seguente campo di applicazione: “GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRALE DEI RIFIUTI, RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI, TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI, MANUTENZIONE GIARDINI PUBBLICI, SPAZZAMENTO STRADE, GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI. ATTIVITA’ SVOLTE NEL COMUNE DI XXX. (Settore EA:39A)”

Nell’analisi ambientale preliminare prodotta per la certificazione ISO14001, nei rapporti di verifica ispettiva (stage1 e 2) ed in tutta la documentazione prodotta dal team di verifica per la decisione circa le certificabilità dell’Organizzazione non si citava nessun altro tipo di attività oltre a quelle presenti nell’oggetto del certificato. Per cui si pensava essere stata certificata per la totalità dei servizi erogati sul territorio comunale.

L’anno successivo alla certificazione ISO 14001, “UNO” Srl presenta la Dichiarazione ambientale per aderire al Reg. EMAS e durante la discussione del documento di D.A. l’attenzione si incentra in merito alla parzializzazione di attività/sito di cui si parla in Dichiarazione Ambientale (parzializzazione di cui non era stata fatta menzione nell’AAI fornita al momento della certificazione ISO14001).

Il Comitato tecnico dell’OdC ha ritenuto necessario richiedere ulteriori precisazioni in merito al campo di applicazione del SGA, alle motivazioni che hanno portato all’esclusione di alcune attività ed un preciso cronoprogramma di estensione del Sistema a tutte le attività svolte dall’Organizzazione.

In seguito a discussione, il Comitato ha espresso un parere negativo alla convalida della Dichiarazione Ambientale, approvandola solo nei mesi successivi a fronte di un cronoprogramma di estensione SGA a tutte le attività.

Si precisa che l’organizzazione ha dichiarato che i servizi certificati che svolge sono i seguenti :

- servizi di igiene urbana
- gestione ecocentro
- gestione del verde pubblico
- gestione dei parcheggi

e che restano per il momento esclusi i servizi di gestione degli impianti sportivi comunali, di gestione dell’agenzia viaggi e di gestione del servizio idrico”.

Nel mese di novembre 2008, dall’istruttoria alla registrazione EMAS, ARPA segnala ad ISPRA che tra le attività escluse (inserite nel cronoprogramma di estensione) è presente una violazione della legislazione ambientale applicabile.

A fronte della segnalazione ISPRA, l’OdC richiede all’Organizzazione anche per ISO14001 ulteriori chiarimenti in merito a tale situazione.

Durante il mese di dicembre 2008, e solo in tale occasione, “UNO” Srl chiarisce che risulta proprietaria di un unico impianto di pre-trattamento di reflui urbani e contestualmente invia all’OdC copia del verbale ARPA (di cui non era mai stata fatta menzione al team di verifica) nel quale è chiaramente riportato che la provincia non ha potuto rinnovare l’autorizzazione per campionamenti ARPA risultati non conformi.

L’impianto è stato “ereditato” da “UNO” Srl dal Comune già in stato di non conformità legislativa.

L’OdC al primo Comitato tecnico utile (gennaio 2009) ha sospeso la certificazione ISO14001 in quanto al momento della certificazione iniziale ISO14001 non solo non era stata messa al corrente degli altri servizi pubblici gestiti da UNO Srl ma UNO Srl non aveva comunicato all’OdC la presenza di osservazioni di natura ambientale da parte delle autorità preposte a carico dell’Organizzazione stessa.

Attualmente "UNO" Srl contesta la sospensione ISO14001 all'OdC in quanto sostiene che, visto che la certificazione ISO14001 era stata rilasciata solo per i servizi afferenti alla gestione dei rifiuti questa dovrebbe essere mantenuta. (contestualmente è stata sospesa anche la convalida EMAS).

QUESITI SUL CASO

QUESITO 1

Il comportamento dell'OdC, nel caso specifico, è stato corretto?

Sempre nel caso specifico, qualora i servizi gestiti da "UNO" Srl omissi dall'analisi ambientale iniziale fossero state conformi alla legislazione era necessario escluderle dall'oggetto del certificato?

QUESITO 2

Nel caso più generale di società di gestione di servizi pubblici è comunque possibile accettare la certificazione di uno o più servizi (ma non di tutti) se non vi è commistione di attività tra di essi?

Se sì: quali verifiche dovrebbe fare un OdC?

RISPOSTA CASO 37

Si ritiene opportuno rispondere ai quesiti in ordine invertito.

Risposta al quesito 2

In primo luogo si segnala che deve essere tenuto in considerazione il pubblicando Rapporto Tecnico UNI "Indicazioni relative all'applicazione della UNI EN ISO 14001 in Italia, formulate a partire dalle criticità emerse e delle esperienze pratiche".

In caso di organizzazioni che offrono al mercato diverse tipologie di servizi (pubbliche o anche private), è una libera scelta dell'organizzazione se applicare il SGA al complesso delle attività oppure ad un sottoinsieme dei propri servizi.

Questo dovrà essere esplicitato in modo chiaro ed inequivocabile con l'indicazione esplicita dell'esclusione/i nello scopo del certificato-

Inoltre, la limitazione del campo di applicazione del SGA dovrebbe essere accettata dagli OdC solo nel caso in cui si configuri una chiara autonomia organizzativa degli elementi da separare: ad esempio qualora le attività escluse facciano riferimento a rami d'azienda, direzioni, funzioni chiaramente distinte.

L'OdC, in fase di offerta e/o tramite i propri gruppi di visita, dovrebbe richiedere esplicitamente all'organizzazione di indicare eventuali esclusioni in modo da poter concordare – se accettabili - come indicarle nello scopo. Inoltre l'OdC (tramite i GVI) dovrebbe chiedere all'organizzazione le motivazioni dell'esclusione in modo da poter comprendere se si tratti di casi di "cherry picking".

Può essere utile valutare modifiche al regolamento di certificazione in modo rendere più chiaro un obbligo di fornire informazioni in merito alle esclusioni.

Qualora l'esclusione di attività/servizi non venga resa trasparente all'OdC, sia dovuta (solo o anche) alla presenza di non conformità legislative significative e non vi sia intenzione da parte dell'organizzazione di rientrare nella conformità, la certificazione dovrebbe essere negata in quanto si tratterebbe di un caso di "cherry picking".

Qualora invece, l'esclusione di attività/servizi sia dovuta (solo o anche) alla presenza di non conformità legislativa, ma ciò sia reso palese e vi sia una intenzione documentata di rientro e di inclusione nello scopo del certificato, si ritiene che non ci si trovi in una situazione di "cherry picking" e che la concessione della certificazione possa al contrario favorire comportamenti virtuosi da parte delle organizzazioni.

La valutazione di situazioni intermedie deve essere effettuata dagli OdC sotto loro propria responsabilità.

Risposta al quesito 1

Il comportamento dell'OdC nel caso specifico è stato caratterizzato probabilmente da una parziale "imprudenza" per non aver adeguatamente approfondito l'esistenza o meno di esclusioni e delle relative ragioni. Come di consueto, non è possibile esprimere valutazioni corrette sul caso specifico senza la conoscenza completa di tutti gli elementi del caso. Se ci fosse stata trasparenza fin dall'inizio, con presenza del programma di rientro, si può pensare che l'organizzazione avrebbe potuto essere e rimanere certificata secondo la UNI EN ISO 14001:04.

Via Saccardo, 9
I-20134 MILANO
Tel.: + 39 022100961
Fax: + 39 0221009637
Sito Internet: www.sincert.it
E-mail: sincert@sincert.it
C.F./P.IVA 10540660155



In ogni caso, la sospensione/ritiro della certificazione è un comportamento prudente da parte dell'OdC, anche in considerazione del comportamento dell'organizzazione che, in base alle sole informazioni contenute nella descrizione del "caso, appare quanto meno omissivo.

Si ritiene necessario che l'OdC esegua una verifica interna sulla completezza delle informazioni fornite all'organizzazione sui requisiti della certificazione e sul non aver violato il principio dell'assenza di discriminazioni.